

**EDILIZIA ED URBANISTICA: Abusi edilizi – Ordine di demolizione – Sottoscrizione per delega del dirigente comunale competente – Ove non sia indicato né il nominativo del delegato né l'atto di delega – Illegittimità.**

**Tar Toscana - Firenze, Sez. III, 28 luglio 2021, n. 1115**

*“[...] Il gravato provvedimento è firmato “p. del. Dirigente del Settore/ arch. [...]”, il che lascia supporre che la firma dello stesso sia stata apposta “per delega” del dirigente [...] senza tuttavia che dallo stesso atto risulti in alcun modo indicato il nominativo del funzionario che ha apposto la sottoscrizione in luogo del dirigente né sulla base di quale atto di delega ciò sia avvenuto. Ciò determina la illegittimità dell'atto gravato, giacché non è individuabile il soggetto che ha sottoscritto il provvedimento, l'atto organizzatorio sulla cui base tale trasferimento di compiti è avvenuto, le ragioni che hanno giustificato tale trasferimento di compiti. Tale stato di cose rende impossibile l'imputazione dell'atto gravato e lo scrutinio di legittimità circa la sussistenza dei poteri in capo al soggetto che ha adottato l'atto. D'altra parte l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti possano delegare alcune delle loro funzioni, ma “per specifiche e comprovate ragioni di servizio”, “per un periodo di tempo determinato” e “con atto scritto e motivato [...]”.*

**FATTO e DIRITTO**

1 - Con il provvedimento del Comune di Orbetello n. 55 del 3 settembre 2013 veniva disposta la demolizione delle opere realizzate sul terreno della sig.ra Paola Cucca senza titolo edilizio, così come accertate dal verbale della Polizia Municipale n. 38 del 10 giugno 2013 e consistenti nella *“realizzazione di baracca in lamiera con copertura a due falde delle dimensioni: larghezza ml 2,60, profondità ml 5,05, altezza al colmo ml 2,27, altezza minima laterale ml 1,98. La struttura è installata su basamento in cemento di dimensioni: larghezza ml 2,80 e profondità ml 5,75”.*

2 – La ricorrente impugna il suddetto provvedimento, articolando nei suoi confronti le seguenti censure:

- con il primo motivo parte ricorrente contesta il riferimento contenuto nel provvedimento gravato alla sussistenza nell'area *de qua* di un vincolo paesaggistico, per difetto di adeguata motivazione; infatti *“l'indicazione del provvedimento di imposizione del vincolo è indispensabile per accertare l'estensione dell'area soggetta a vincolo e, conseguentemente, per verificare se l'area de qua sia o meno soggetta a vincolo”;*

- con il secondo motivo parte ricorrente evidenzia che quello posto in essere è in realtà un intervento pertinenziale, che ha comportato la realizzazione, all'interno della resede di riferimento,

di un volume aggiuntivo non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale, cui inerisce per vincolo di servizio; l'opera *de qua*, pertanto, è sottoposta a SCIA ex art. 79, comma 2 lett. e) l.r.t. n. 1/05;

- con il terzo motivo si censura la mancata comunicazione di avvio del procedimento, che avrebbe consentito di interloquire con l'Amministrazione sui profili di cui alle prime due censure;

- con il quarto motivo si evidenzia che il provvedimento impugnato è firmato dal funzionario, ma non dal Dirigente di Settore, né dall'atto emerge alcuna delega rilasciata allo stesso funzionario dal Dirigente; peraltro i provvedimenti di cui alla lettera g) e i) dell'art. 107 L. n. 267/2000 non possono essere delegati, ai sensi dell'art. 17, comma 1 bis L. n. 165/2001;

- con il quinto motivo si rileva che l'opera non è soggetta a permesso di costruire, ma costituisce un intervento pertinenziale soggetto a SCIA, la cui assenza comporta le sanzioni previste dall'art. 135 l.r.t. n. 1/05; sanzioni che non prevedono certo l'acquisizione del bene.

3 – Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio.

4 - La causa è passata in decisione all'udienza del 29 giugno 2021, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell'art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come da ultimo modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del decreto legge n. 44/2021.

5 – Il Collegio rileva la fondatezza e la totale assorbentezza della censura di cui al quarto motivo di ricorso.

Il gravato provvedimento è firmato "*p. del. Dirigente del Settore/ arch. Massimo Sabatino*", il che lascia supporre che la firma dello stesso sia stata apposta "*per delega*" del dirigente, arch. Massimo Sabatino, senza tuttavia che dallo stesso atto risulti in alcun modo indicato il nominativo del funzionario che ha apposto la sottoscrizione in luogo del dirigente né sulla base di quale atto di delega ciò sia avvenuto. Ciò determina la illegittimità dell'atto gravato, giacché non è individuabile il soggetto che ha sottoscritto il provvedimento, l'atto organizzatorio sulla cui base tale trasferimento di compiti è avvenuto, le ragioni che hanno giustificato tale trasferimento di compiti. Tale stato di cose rende impossibile l'imputazione dell'atto gravato e lo scrutinio di legittimità circa la sussistenza dei poteri in capo al soggetto che ha adottato l'atto. D'altra parte l'art. 17, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i dirigenti possano delegare alcune delle loro funzioni, ma "*per specifiche e comprovate ragioni di servizio*", "*per un periodo di tempo determinato*" e "*con atto scritto e motivato*". Ne consegue che, con decisione di portata assorbente, la censura deve essere accolta e il provvedimento annullato, ferme restando le ulteriori determinazioni che l'organo

competente ritenesse di dover adottare in esito al presente annullamento. L'accoglimento del ricorso comporta il favore delle spese per parte ricorrente, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Orbetello al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in video conferenza, secondo quanto disposto dagli articoli 25 del decreto-legge n. 137 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Giani, Presidente, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Consigliere